

Autonomi. Il test di convenienza tra il forfettario e le alternative: spesso i profili contabili e di fatturazione anticipano la decisione

# Quattro regimi per le nuove attività

Costi, clientela e detrazioni «personali» condizionano le scelte di chi apre partita Iva nel 2018

PAGINA A CURA DI  
Ernesto Gatto  
Giorgio Gavelli

Le alternative per chi intende aprire la partita Iva dal prossimo mese di gennaio 2018 sono quattro, ognuna rappresentativa di un diverso regime contabile e, conseguentemente, di un differente imponibile fiscale.

Non è possibile anticipare a priori, con certezza, quale sia il regime più conveniente per ciascuna categoria di contribuenti, ma occorre, di volta in volta, analizzare le diverse variabili adattandole al caso concreto, peraltro mettendo in conto possibili sorprese (il rinvio dell'Iri al 2018 fa scuola e non si può escludere a priori un nuovo slittamento).

Attualmente, in considerazione del fatto che il regime dei cosiddetti "minimi" (o "regime di vantaggio", di cui all'articolo 27 del Dl 98/2011) è un regime a esaurimento - per il quale non sono più previsti ingressi dal 1° gennaio 2016 - le scelte possibili in sede di inizio attività sono le seguenti:

- regime forfettario (disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014);
- regime di contabilità semplificata (articolo 66 del Tuir e articolo 18 Dpr 600/1973);
- regime ordinario "non Iri", disciplinato dal Tuir;
- regime ordinario "Iri" di cui all'articolo 55-bis del Tuir.

Il primo è un regime naturale - possedendone i requisiti si applica di default - mentre gli altri sono regimi obbligati in presenza di determinati parametri (ordinaria "non Iri") o, comunque, regimi che possono essere scelti su opzione.

In genere la scelta avviene per comportamento concludente e comunicazione "ex post" nella dichiarazione relativa al primo anno di opzione (Dpr 442/1997). Tuttavia, determinati adempimenti impongono scelte precoci: è il caso dell'implementazione dei libri contabili per il regime ordinario, o dei registri incassi e pagamenti per la "modalità di base" del regime semplificato. Lo stesso vale per l'omissione de-

gli adempimenti, come gli obblighi Iva per i forfettari.

Le variabili in gioco sono tante. In primo luogo è opportuno chiedersi quali siano i clienti del futuro imprenditore/professionista. Se si opera quasi esclusivamente con soggetti privati, un "regime di cassa" non serve a posticipare la tassazione sugli insoluti, ma la scelta per il regime forfettario può portare a incamerare la "rendita Iva" come differenza tra quella incorporata nei corrispettivi e quella assolta (senza detrazione) sugli acquisti. In presenza di cessioni a rischio insoluto o con tempi di incasso piuttosto lunghi - si pensi a chi opera stabilmente con enti pubblici - un regime di competenza può rivelarsi penalizzante.

Anche l'aspetto dei costi da sostenere entra prepotentemente in gioco: nel regime forfettario, sono astrattamente attribuiti in percentuale sui ricavi, mentre negli altri regimi la deduzione è analitica, anche se può avvenire per competenza (regi-

me ordinario) o in modo "misto" (regime semplificato).

Altro aspetto da considerare è la complessiva situazione reddituale del contribuente. In presenza di carichi familiari, oneri deducibili o detraibili rilevanti, una imposizione sostitutiva (quale quella forfettaria o quella prevista dal regime Iri) può rivelarsi controproducente, sottraendo capienza a tali benefici.

Un regime "a due livelli" come l'Iri conviene solo se si hanno redditi d'impresa piuttosto elevati che possono essere non prelevati per un certo periodo di tempo, altrimenti le complessità conseguenti all'opzione rendono inefficiente la scelta.

Spesso una decisione non basta. È il caso di chi adotta la contabilità semplificata, per la quale il legislatore ha previsto tre diverse modalità concrete di applicazione, che portano talvolta a un differente imponibile fiscale. In alcuni casi la scelta è quasi obbligata dal tipo di attività svolta (si veda la casistica relativa ai dettaglianti riportata dalla circolare 11/E/2017), in altri può essere il frutto di un calcolo di convenienza dell'imprenditore, senza dimenticare che il peccato originale di questo regime (ossia l'addebito integrale delle rimanenze iniziali nel primo anno senza il correttivo del riporto a nuovo delle perdite) non è ancora stato eliminato dal legislatore, contribuendo a penalizzare chi si trova o vuole fare ingresso nella contabilità semplificata provenendo dall'ordinaria.

Il peso delle rimanenze, in assenza di aggiustamenti, diviene a volte decisivo, non solo per chi proviene dall'ordinaria ma anche per chi è abituato a riempire il magazzino alla fine dell'anno.

Non sarà estraneo alla scelta anche l'onere amministrativo richiesto, che cresce al crescere della complessità del regime, pur nella considerazione che non sempre il disporre di pochi dati rappresenta la scelta migliore (si pensi ai rapporti con gli istituti di credito, con il Fisco, alle analisi di redditività e così via).

## Il confronto di convenienza

Un contribuente inizia una nuova attività di commercio al dettaglio articoli da regalo, con i seguenti elementi:

- Coefficiente redditività in regime forfettario: **40%**
- Limite dei ricavi per rimanere nel regime forfettario: **50.000 euro**
- Ricavi presunti nell'anno 2018 (365 giorni di attività): **40.000 euro + Iva (8.800 euro al 22%), per un totale di 48.800 euro**
- Costi presunti con Iva: **28.500 euro + Iva (6.270 euro al 22%), per un totale di 34.770 euro, di cui 18.000 euro + Iva pagati nell'anno**
- Acquisto macchine elettroniche: **2.000 euro** (quota ammortamento nel primo anno 200 euro)
- Rimanenze finali: **2.600 euro** (tutte pagate nell'anno 2018)

## REGIME FORFETTARIO

- Reddito:  $48.800 \times 40\% = 19.520$
- Imposta sostitutiva:  $19.520 \times 5\% = 976$
- Contributi Inps:  $19.520 \times 23,64\% = 4.615 \times 65\% = 3.000$
- «Rendita Iva»:  $8.800 - 6.270 = 2.530$  (viene portata a riduzione del totale imposte e contributi)

TOTALE IMPOSTE E CONTRIBUTI: **1.446**

## REGIME SEMPLIFICATO (CON REGISTRI IVA)

- Reddito:  $40.000 - 18.000 - 200 - 726 = 21.074$
- Irpef e addizionali:  $5.090 + 379 + 169 = 5.638$
- Irap:  $21.800 - 13.000 = 8.800 \times 3,90\% = 343$
- Inps:  $21.800 \times 23,64\% = 5.154$

TOTALE IMPOSTE E CONTRIBUTI: **11.135**

## REGIME ORDINARIO NON IRI

- Reddito:  $40.000 - 26.700 + 2.600 = 15.900$
- Irpef e addizionali:  $3.693 + 286 + 127 = 4.106$
- Irap:  $15.900 - 13.000 = 2.900 \times 3,90\% = 113$
- Inps:  $15.900 \times 23,64\% = 3.759$

TOTALE IMPOSTE E CONTRIBUTI: **7.978**

## REGIME ORDINARIO IRI

- Reddito:  $40.000 - 26.700 + 2.600 = 15.900$  (a dedurre prelievi sull'utile operati nell'anno: 8.000)
- Flat Tax:  $(15.900 - 8.000) \times 24\% = 7.900 \times 24\% = 1.896$
- Irpef e addizionali sul reddito 8 mila euro:  $1.840 + 144 + 64 = 2.048$
- Irap:  $15.900 - 13.000 = 2.900 \times 3,9\% = 113$
- Inps:  $15.900 \times 23,64\% = 3.759$

TOTALE IMPOSTE E CONTRIBUTI: **7.816**

## Gli altri aspetti

## Vanno pesati anche durata e contributi

Altre variabili possono modificare - anche in misura consistente - i calcoli di convenienza tra i diversi regimi.

Per quanto attiene ai contributi previdenziali, non va dimenticato che il regime forfettario consente, in caso di nuova attività, una riduzione temporanea (che si riflette in un ridotto apporto ai fini pensionistici), mentre il regime Iri è sterilizzato a questi fini, per cui il dovuto è il medesimo del contribuente "ordinario non Iri".

Il passaggio tra gli studi di settore e i nuovi indicatori Isa dovrebbe essere indolore per i forfettari, mentre è difficile prevederne l'impatto per ordinari e semplificati (questi ultimi, peraltro, "orfani" delle rimanenze su cui si basano diversi parametri). Ove il minor numero di informazioni disponibili comportasse una collocazione meno rigida del contribuente nella nuova pagella che il Fisco sta costruendo, è presumibile che aumenti l'appeal per il regime semplificato.

Ogni opzione ha, poi, precisi vincoli. Il regime Iri (sempre che parta per davvero) è quinquennale, mentre l'opzione per la contabilità ordinaria - che dovrebbe in linea di principio imporre un vincolo annuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Dpr 442/1997 - diventa invece un obbligo almeno triennale da quando semplificato ed ordinario comportano anche una diversa determinazione della base imponibile (articolo 18, comma 8, Dpr 600/1973 e circolare 11/E/2017, par. 6.6). Logica vuole, inoltre, che, in caso di doppia opzione ordinaria/Iri, il periodo minimo di permanenza in ordinaria passi da tre a cinque anni.

FOCUS

## Se nel conteggio rientra l'Irap

Per assumere scelte ponderate occorre spesso estendere il ragionamento anche all'Irap. Se, infatti, il problema non sussiste per i forfettari (essendo tale imposta compresa nella sostitutiva), per gli altri soggetti l'assoggettamento al tributo discende dalla presenza o meno dell'autonoma organizzazione. Requisito che in genere dipende dal tipo di attività svolta e dalla struttura che essa richiede, più che dal regime contabile adottato. Non è raro imbattersi in contribuenti "in ordinaria" non soggetti Irap e in contribuenti "semplificati" che versano regolarmente il tributo.